



LA MEDIAZIONE

Il decreto legislativo del 04 marzo 2010 n. 28 (pubblicato sulla G.U. n. 53 del 05 marzo 2010) in materia di mediazione civile e commerciale, regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti. La mediazione rispetto alle materie elencate nell'articolo 5 del predetto d.lgs. n. 28 del 2010, si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo.

TIPI DI MEDIAZIONE

La mediazione può essere:

- facoltativa, scelta cioè dalle parti;
- demandata, quando il Giudice, a cui le parti si siano già rivolte, le invita a tentare la mediazione;
- obbligatoria, quando per poter agire davanti al Giudice le parti devono aver tentato la mediazione.

Quest'ultimo tipo di mediazione dal 20 marzo 2011 riguarderà i casi di controversie in materia di: Diritti reali, Divisione, Successioni ereditarie, Patti di famiglia, Locazione, Comodato, Affitto di aziende, Responsabilità medica, Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, Contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Dal 20 marzo 2012 sarà invece obbligatoria per le controversie in materia di: Condominio e Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

IL MEDIATORE

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà, indipendenza e neutralità al quale è fatto obbligo di sottoscrivere prima dell'inizio di ogni conciliazione una dichiarazione di imparzialità.

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l'assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni rese.

Tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse.

Quando il mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non potrà rivelare alcuna informazione, acquisita durante tali sessioni, all'altra parte.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.

Presentata la domanda presso l'Organismo di mediazione, viene designato un mediatore e fissato il primo incontro tra le parti che viene comunicato alle stesse.

Se la conciliazione riesce il mediatore redige processo verbale sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore.

Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare, su accordo delle parti, una proposta di conciliazione e ne dà indicazione nel verbale.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'Organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.

L'EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE

Dal punto di vista dell'efficacia esecutiva, qualora l'accordo venga raggiunto, il verbale dovrà essere omologato dal Tribunale, che ne verificherà regolarità formale e rispetto dei principi di ordine pubblico. Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

SPESE PROCESSUALI

All'esito del processo civile, se il provvedimento del Giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il Giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa, e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento del contributo unificato.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e tassa di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall'imposta di registro sino all'importo di € 50.000,00 e l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di € 500,00 per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'Organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.